

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2021, n. 1-3811

L.R. n. 6 del 14/1/1977 artt 1, 2 e 3. Approvazione criteri con applicazione dall'anno 2021 per l'individuazione di iniziative di alto livello istituzionale e Grandi eventi, non ricomprese nelle previsioni di cui alla D.G.R. 1- 3614 del 30 luglio 2021.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che

la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti e Associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico” e s.m.i, sancisce:

all’art. 1, comma 1, in particolare, che la Regione può, per materie attinenti le sue funzioni e, più in generale, per perseguire le finalità di cui al Titolo I dello Statuto:

- a) organizzare - sia direttamente che in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private - convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;
- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;

all’art. 1, comma 2, che in ogni caso deve essere garantito l'interesse regionale dell'iniziativa e salvaguardato il ruolo istituzionale della Regione;

all’art. 2, che nel caso in cui l'organizzazione prevista dall'art. 1, lett. a), sia esclusivamente gestita dalla Regione, le spese sono poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui sia gestita in collaborazione, la Regione può erogare un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti;

all’art. 3, che la partecipazione di cui all'art. 1, lett. b), può consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico illustrativo, nell'intervento di amministratori e funzionari regionali nonché di esperti, designati con le modalità di cui all'art. 5;

all’art. 5, che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità delle organizzazioni, delle partecipazioni, delle adesioni di cui all'art. 1, adottando le occorrenti determinazioni ed i conseguenti oneri di partecipazione e di assunzione delle spese.

Richiamata la D.G.R. n. 1- 3614 del 30 luglio 2021, con cui venivano approvati gli “Indirizzi e criteri per la concessione di contributi a Enti pubblici e Enti privati senza scopo di lucro”, per manifestazioni sul territorio piemontese.

Vista la determinazione dirigenziale n. 167 del 12/08/2021 con la quale è stato approvato, in attuazione della D.G.R. sopra citata, il Bando per la presentazione delle domande di contributo ai sensi della L.R. n. 6/77.

Ritenuto opportuno dotarsi di criteri atti ad individuare e sostenere iniziative di carattere e di livello altamente istituzionale, strategiche in funzione delle politiche regionali o comunque di particolare rilevanza per la Regione, di indubbio significato e di alta visibilità nazionale e internazionale anche in ragione della risonanza mediatica o celebrazioni di ricorrenze di alto valore istituzionale, che non rientrano tra quelle indicate e finanziate secondo i criteri di cui alla D.G.R. 1-3614 del 30 luglio 2021 e che saranno individuate dalla Giunta regionale che ne stabilirà l’entità

della partecipazione stante l'unicità e la specificità delle stesse.

Dato atto che i suddetti criteri sono elaborati per manifestazioni particolarmente complesse e articolate, la cui realizzazione, da un punto di vista organizzativo e finanziario, può anche svilupparsi su più annualità, e prevedere un intervento regionale sotto forma di contributo o di partecipazione diretta alle spese.

Dato atto che le iniziative di cui sopra potranno essere ammesse a partecipazione regionale a seguito di richiesta degli organizzatori, pre-istruttoria di ammissibilità da parte della Struttura regionale competente e con approvazione della Giunta regionale che stabilisce, sulla base del costo complessivo stimato dell'iniziativa, l'intervento economico regionale, nel limite massimo dell'80% della spesa riconosciuta nonché sulla base degli indirizzi e criteri approvati con la presente deliberazione.

Ritenuto pertanto di approvare i criteri per il sostegno ad iniziative per progetti di alto livello istituzionale e grandi eventi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandando a successive deliberazioni della Giunta regionale l'approvazione delle iniziative finanziabili, dei soggetti beneficiari e dell'importo concedibile.

Dato atto di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, attraverso il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, e Urp l'adozione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

- la D.G.R. 10-3440 del 23/6/2021 "Art. 5 L.R. 23/2008. Riorganizzazione delle Direzioni A2000A Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con DGR. n. 4-439 del 29/10/2019 e s.m.i.";

- la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

- la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.";

- la L.R. n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

- la L.R. n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

- la D.G.R. n. 1-3082 del 16/4/2021 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;

- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n.

30568/A1102A del 2/10/2017;

- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni” e s.m.i.;

dato atto che il presente provvedimento non determina oneri per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, con applicazione dall’anno 2021, i criteri per l’individuazione delle iniziative di alto livello istituzionale e grandi eventi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per iniziative di carattere e di livello altamente istituzionale, strategiche in funzione delle politiche regionali o comunque di particolare rilevanza per la Regione, di indubbio significato e di alta visibilità nazionale e internazionale anche in ragione della risonanza mediatica e per celebrazioni di ricorrenze di alto valore istituzionale, non ricomprese nelle previsioni di cui alla D.G.R. 1- 3614 del 30 luglio 2021;

di demandare a successive deliberazioni della Giunta regionale l’approvazione delle iniziative per il singolo anno di riferimento e il relativo stanziamento, dei soggetti beneficiari e dell’importo concedibile;

di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei -Turismo e Sport, attraverso il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, e Urp l’adozione degli atti amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

Legge regionale 14/1/1977 n. 6 e s.m.i. Criteri per l'individuazione di iniziative di alto livello istituzionale e grandi eventi che non rientrano nelle previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021.

Premessa

La legge regionale n. 6 del 14 gennaio 1977 e s.m.i. "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti e Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico" prevede, all'art. 2, lettere a) e b), che la Regione Piemonte possa:

- a) organizzare, sia direttamente che in collaborazione con Enti e Associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni;
- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni.

Con riferimento a tali iniziative, gli artt. 2 e 3 della stessa legge prevedono la possibilità di concedere contributi finanziari da parte della Regione nonché, in relazione alla partecipazione di cui alla lettera b), anche di altre forme di sostegno (messa a disposizione di servizi e professionalità nonché l'attribuzione di premi e pubblicazioni promozionali del territorio).

I paragrafi che seguono definiscono i Criteri per l'assegnazione di contributi per iniziative di alto livello istituzionale e grandi eventi ai sensi della legge regionale 14/01/77 n. 6 e s.m.i. per le iniziative di cui all'art. 1, lettera a) e b) e artt 2 e 3, con applicazione dall'anno 2021.

Le iniziative di cui sopra potranno essere ammesse a partecipazione regionale a seguito di richiesta degli organizzatori, pre-istruttoria di ammissibilità da parte della Struttura regionale competente e con approvazione della Giunta regionale che stabilisce, sulla base del costo complessivo stimato dell'iniziativa, l'intervento economico regionale, nel limite massimo dell'80% della spesa riconosciuta nonché sulla base degli indirizzi e criteri di seguito descritti.

INDIRIZZI E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI ALTO LIVELLO ISTITUZIONALE E GRANDI EVENTI (L.R. N. 6/77).

1. Beneficiari

Possono accedere :

- a) gli enti pubblici o di diritto pubblico;
- b) gli enti privati (enti e associazioni private, società)

2. Condizioni generali di ammissibilità

Gli enti pubblici e privati che intendono presentare istanza devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- avere sede legale in Piemonte;
- se si tratta di soggetti che hanno sede legale fuori dal territorio regionale devono proporre iniziative che contribuiscano alla valorizzazione del territorio piemontese tramite manifestazioni di particolare rilevanza istituzionale;

- se si tratta di enti pubblici o privati nazionali con sede legale fuori dal territorio regionale, devono avere almeno una sede operante sul territorio piemontese.

3. Tipologie delle iniziative ammissibili

Le tipologie di iniziative ammissibili sono quelle di cui alla l.r. n. 6/77 e s.m.i., di carattere e di livello altamente istituzionale, strategiche in funzione delle politiche regionali o comunque di particolare rilevanza per la Regione, di indubbio significato e di alta visibilità nazionale e internazionale anche in ragione della risonanza mediatica o celebrazioni di ricorrenze storiche di alto valore istituzionale, che non rientrano tra quelle indicate e finanziate secondo i criteri di cui alla D.G.R. 1-3614 del 30 luglio 2021.

Appartengono a tale tipologia di iniziative quelle che sono in possesso di almeno 4 dei requisiti di seguito descritti:

- di carattere e di livello altamente rappresentativo dell'identità regionale a fini istituzionali e promozionali;
- strategiche in funzione delle politiche regionali o comunque di particolare rilevanza per la Regione;
- di alta visibilità nazionale o internazionale, che qualificano e caratterizzano l'immagine della regione anche alla luce della risonanza mediatica generata;
- che determinano comprovate e significative presenze e un notevole impatto e indotto economico sul territorio interessato;
- patrocinate, condivise e/o sostenute da più soggetti pubblici e privati;
- iniziative legate alla memoria, alla storia e alle tradizioni del Piemonte;
- che contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, enogastronomico, turistico del territorio regionale.

Le istanze devono essere presentate alla Presidenza della Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport - Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP, sulla base della modulistica regionale che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione (www.regione.piemonte.it), corredate da apposita scheda descrittiva dell'evento, dalla previsione delle spese e delle entrate previste e in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

4. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle direttamente riferibili all'organizzazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente, strettamente inerenti l'organizzazione dell'iniziativa.

In via generale, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) affitto, locazione, noleggio o allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate all'iniziativa;
- b) progettazione e produzione di materiali di comunicazione, servizi editoriali, grafici, tipografici e servizi video;
- c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
- d) compensi e spese per l'accoglienza, l'ospitalità e il trasporto di relatori, artisti, esperti, testimonial e figure assimilabili, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa;
- e) spese di personale e spese generali, assicurative e di segreteria (limitatamente per le Associazioni) e riferite all'effettivo supporto per l'organizzazione dell'evento oggetto di richiesta;
- f) spese di sanificazione e/o igienizzazione.

4.1 Non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative:

- alle prestazioni professionali effettuate dai componenti degli Organi collegiali per le Associazioni, esclusi rimborsi spese debitamente documentati;
- alle spese di personale (per gli Enti Pubblici);
- alle spese per acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni durevoli;
- alle spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria della sede, salvo quelle relative all'igienizzazione della sede e ai dispositivi di protezione individuale (DPI);
- all'I.V.A., se detraibile.

5. Ammissione

Entro l'8 ottobre di ogni anno la Struttura regionale competente procede alla ricognizione delle istanze pervenute entro il 30 settembre che possiedono almeno 4 dei requisiti di ammissibilità e coerenza delle iniziative ai criteri di cui al presente atto, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione delle iniziative riconosciute di alto livello istituzionale e finanziabili, lo stanziamento annuale complessivo e l'entità della partecipazione regionale (sia sotto forma di contributo, sia mediante la compartecipazione alle spese), sulla base delle spese ammissibili e nel limite dell'80% della spesa riconosciuta, da un minimo superiore a Euro 30.000,00= ad un massimo di 700.000,00=.

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale degli eventi e dell'importo concedibile la Struttura regionale competente provvederà ad assumere i relativi atti amministrativi finalizzati alla concessione del contributo o alla partecipazione diretta alle spese relative all'evento.

6. Obblighi dei soggetti

Nei materiali di comunicazione realizzati per promuovere l'iniziativa, il soggetto beneficiario dovrà apporre, oltre al logo istituzionale della Regione Piemonte, la specifica indicazione "con il contributo di" o "in collaborazione con", e dovrà prevedere l'inserimento del logo sui supporti di comunicazione e nelle azioni di comunicazione connesse alle manifestazioni e iniziative.

7. Rendicontazione e liquidazione

Per quanto riguarda la rendicontazione dei contributi si fa riferimento alla modalità di cui alla D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021.

Per la compartecipazione alle spese si procederà secondo le modalità stabilite dall'art 51 comma 1 lettera a) del DL. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021.